



COMUNE DI OFFIDA

Registro Generale n. 2

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 DEL 15-01-2026

Ufficio: SINDACO

Oggetto: DISCIPLINA RELATIVA ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PER IL CARNEVALE 2026

L'anno duemilaventisei addì quindici del mese di gennaio,

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione dell'edizione 2026 del "Carnevale Storico Offidano" si svolgeranno nelle vie e nelle piazze di questo Comune diverse manifestazioni ed eventi spontanei;

PRESO ATTO che tali giornate/eventi tradizionalmente richiamano una notevole affluenza di persone che partecipano attivamente in maniera libera e spontanea;

TENUTO CONTO del protrarsi delle manifestazioni di cui sopra fino a tarda notte e che tale situazione costituisce motivo di insicurezza urbana legati anche all'abuso di alcool e schiamazzi notturni;

CONSIDERATO che la vigente normativa in materia di pubblici esercizi di somministrazione da facoltà all'esercente di determinare l'orario di apertura al pubblico senza limitazioni programmate dall'Autorità Locale;

PRESO ATTO della necessità da parte di questa Amministrazione Comunale di porre in essere tutte le azioni tese a tutelare l'incolumità, la sicurezza, la quiete pubblica ed il patrimonio pubblico e privato;

CONSIDERATA l'urgenza di prevenire il verificarsi degli episodi sopra descritti e di impedirne la recrudescenza;

VISTO il D.L. 23 maggio 2008 n.92 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni, dalla L. 24/07/2008 n.125;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall'art.6 del citato D.L. recante "attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale ed in particolare il comma 4, che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 05/08/2008 che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni sopraccitate;

VISTO il D.L. n.201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214;

VISTO il Decreto Legge del 20.02.2017 n. 14;

VISTA la Legge Regione Marche N. 27/2009 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.M. n.238 del 27/02/2012;

VISTO il T.U.L.P.S.e s.m.i.;

ORDINA

in occasione dell'edizione 2026 del "Carnevale Storico Offidano", per motivi di ordine e sicurezza pubblica: **le seguenti chiusure:**

<u>di tutti gli esercizi pubblici di tipologia "bar caffè e simili", vale a dire esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, nonché delle attività artigianali quali pizzerie, pasta all'uovo, gastronomie</u>	
giorno	orario di chiusura
17 gennaio Sabato	ore 3:00
24 gennaio Sabato	ore 3:00
31 gennaio Sabato	ore 3:00
01 febbraio (domenica degli amici)	ore 22:00
07 febbraio Sabato	ore 4:00
12 febbraio giovedì grasso	ore 3:00
13 febbraio (bove finto)	ore 20:30
14 febbraio sabato	ore 4:00
15 febbraio domenica	ore 4:00
16 febbraio lunedì	ore 4:00
17 febbraio (martedì grasso)	ore 21:00
<u>di tutti gli esercizi pubblici di tipologia "ristorante, trattoria, osteria, tavola calda, pizzeria", vale a dire esercizi della ristorazione con servizio al tavolo</u>	
17 gennaio Sabato	ore 3:00
24 gennaio Sabato	ore 3:00
31 gennaio Sabato	ore 3:00
01 febbraio (Domenica degli amici)	ore 24:00;
07 febbraio Sabato	ore 4:00

12 febbraio Giovedì grasso	ore 3:00
13 febbraio (bove finto)	ore 24:00;
14 febbraio Sabato	ore 4:00
15 febbraio Domenica	ore 4:00
16 febbraio Lunedì	ore 4:00
17 febbraio (martedì grasso)	ore 24:00

Dopo l'orario di chiusura sopra indicato i locali dovranno essere sgomberati dagli avventori.

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 C.P. nonché delle altre eventuali ed ulteriori sanzioni o provvedimenti amministrativi previsti dalle Leggi in materia.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971 n.1034), ovvero, in via alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n.1199) da parte di chiunque vi abbia interesse.

La presente ordinanza è trasmessa:

- al Prefetto per l'adozione, ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 121/1981 delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle forze di polizia;
- alla Questura di Ascoli Piceno;
- alla Stazione Carabinieri di Offida;
- alla Polizia Locale incaricata della vigilanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Massa Luigi